

*COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE*  
*Provincia di Bergamo*

---



***REGOLAMENTO***

***PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'***  
***DI***

***NOLEGGIO DA RIMESSA CON***

***CONDUCENTE CON AUTOVETTURA***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.N. 9 DEL 07/05/07

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

- art. 1 Disciplina del servizio di N.C.C. con autovettura
- art. 2 Definizione del servizio N.C.C. con autovettura

## **TITOLO II**

### **CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

- art. 3 Modalita' per lo svolgimento del servizio
- art. 4 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

## **TITOLO III**

### **ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 5 Determinazione del tipo di veicoli destinati al servizio
- Art. 6 Acquisizione
- Art. 7 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

## **TITOLO IV**

### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 8 Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 9 Contenuti del bando di concorso
- Art. 10 Presentazione delle domande
- Art. 11 Titoli valutabili
- Art. 12 Titoli preferenziali
- Art. 13 formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio autorizzazione
- Art. 14 Inizio del servizio
- Art. 15 Validita' delle autorizzazioni

## **TITOLO V**

### **MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 16 Trasferibilita' per atto tra vivi
- Art. 17 Trasferibilita' per causa di morte del titolare

## **TITOLO VI**

### **ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI**

- Art. 18 Sostituzione alla guida
- Art. 19 Collaborazione familiare
- Art. 20 Personale dipendente

## **TITOLO VII**

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

- Art. 21 Stazionamento
- Art. 22 Trasporto soggetti portatori di handicap
- Art. 23 Tariffe

## **TITOLO VIII**

### **CARATTERISTICHE , CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO**

- Art. 24 Caratteristiche dei veicoli
- Art. 25 Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli
- Art. 26 Controllo dei veicoli

## **TITOLO IX**

### **OBBLIGHI, DIRITTI E DOVERI DEI CONDUCENTI**

- Art. 27      Obblighi del conducente
- Art. 28      Diritti dei conducenti
- Art. 29      Divieti per i conducenti di autovetture in servizio N.C.C.
- Srt. 30      Divieti per gli utenti

## **TITOLO X**

### **ILLECITI E SANZIONI**

- Art. 31      Vigilanza
- Art. 32      Sanzioni
- Art. 33      Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 34      Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 35      Decadenza del titolo
- Art. 36      Revoca del titolo
- Art. 37      Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 38      Norme di rinvio
- Art. 39      Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 40      Entrata in vigore

## TITOLO I – NORME GENERALI

### *Art. 1*

#### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio dell'attività del servizio di noleggio con conducente da esercitarsi con autovetture ed autoveicoli di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, con esclusione della disciplina del servizio taxi.

Tale servizio è disciplinato per le parti in vigore da:

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21
- L.R. 15 aprile 1995, n. 20
- L.R. 29 ottobre 1998, n. 22
- D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazione ed integrazioni (Nuovo codice della strada)
- D.lgs 19 novembre 1997 n. 422 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311
- D.M. 20 dicembre 1991 n. 488
- D.M. 15 dicembre 1992 n. 572
- D.M. 20 aprile 1993
- D.M. 29 dicembre 2000
- R.D. 3 marzo 1934 n. 383
- Regolamenti CEE n. 543 25 marzo 1969 e n. 1463 20 luglio 1970
- Disposizioni del presente regolamento

### *Art. 2*

#### **DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI N.C.C. CON AUTOVETTURA**

Il servizio N.C.C. con autovettura si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, fatta eccezione per casi di comprovata contingibilità e/o di carattere urgente. Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso. L'idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso invece che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa di riguardo, a meno che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l'abitazione del titolare dell'autorizzazione per un'unica autovettura.

La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all'interno del territorio comunale.

La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva rimessa o sede del vettore.

L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelievo dell'utente può avvenire anche fuori dal territorio comunale, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

## TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### *Art. 3*

#### **MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. con autovettura, le persone fisiche o giuridiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Europea.

L'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 8 legge 15 gennaio 1992 n. 21, da parte dell'Autorità Comunale, per ogni veicolo destinato al servizio.

Il servizio deve essere esercitato dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92.

Il requisito dell'idoneità professionale, comprovato dall'iscrizione a ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Ogni variazione del luogo di residenza o della rimessa deve essere preventivamente comunicato al S.U.A.P., del Comune di Grumello del Monte.

Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme e tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto al servizio deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

Non può concedersi licenza a chiunque:

- sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma del codice penale;
- sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423, 31.05-1965 n. 575, 13.09.1972 n. 646, 12.10.1982 n. 726;
- sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.03.1942 n. 267;
- sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune di Grumello del Monte, sia - ove risulti - da parte di altri comuni;
- sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- sia incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Nel caso di cessazione dell'attività la licenza va restituita al comune.

#### **Art. 4**

#### **AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

I titolari di autorizzazione di N.C.C. con autovettura possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

### **TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 5**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO**

Il tipo dei veicoli da destinarsi al servizio di N.C.C. sono stabiliti come di seguito elencato:

- autovettura fino a n. 9 posti (compreso il conducente).

#### **Art. 6**

#### **ACQUISIZIONE**

Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. si possono acquisire:

- per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli
- a seguito trasferimento titolarità per subingresso

#### **Art. 7**

#### **REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- eta' non inferiore ad anni 21 (ventuno);
- essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione europea ovvero di stati aventi condizioni di reciprocita' con lo Stato Italiano;
- essere iscritto nel ruolo dei conducenti, come previsto dall'art. 6 legge 21/92;
- essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al Titolo II art. 3 del presente Regolamento;
- avere la proprieta' o la disponibilita' in leasing del mezzo o dei mezzi per i quali sara' rilasciata l'autorizzazione;
- non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito del territorio comunale;
- essere assicurato per la responsabilita' civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.

I cittadini di Stato estero, membro dell'U.E. – residenti in Italia e cittadini esteri non appartenenti all'U.E., che riconoscano ai cittadini italiani il diritto di reciprocita', devono comprovare tale loro qualita' mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura e' richiesta altresì la disponibilita' di una rimessa nel territorio comunale, come previsto dal Titolo I art. 2 del presente Regolamento.

#### **TITOLO IV MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

##### **Art. 8**

##### **ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli fino a copertura degli organici comunali dei servizi a singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' giuridica del veicolo e che possano gestirla in forma singola o associata. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, la disponibilita' di autorizzazioni, si procede ad indire il relativo concorso.

L'indizione del bando di concorso, di competenza del Responsabile del S.U.A.P., avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutivita' del provvedimento con cui e' stato determinato o aumentato l'organico ovvero dal momento in cui sono resi vacanti posti nell'organico esistente.

Il bando di concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Ogni soggetto partecipa al bando di concorso per l'assegnazione di una sola autorizzazione.

##### **Art.09**

##### **CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO**

Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
- il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalita' per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
- l'indicazione di eventuali titoli valutabili e di quelli che danno luogo a preferenza, ai sensi degli art. 11 e 12 del presente regolamento;
- la valutazione dei titoli;
- il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validita' e l'utilizzo della graduatoria.

##### **Art. 10**

##### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al Comune ufficio Commercio, in carta resa legale, e in essa devono essere dichiarati:

- a- generalita', luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza del richiedente;
- b- di essere esente dagli impedimenti soggettivi previsti dall'art. 3 Titolo II;
- c- di essere iscritto al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio di Bergamo;

- d- di essere proprietario o avere la disponibilita' in leasing del veicolo e la possibilita' di gestire l'autorizzazione in forma singola o associata (art. 8 punto 1 L. 21/92);
- e- di avere la disponibilita' di un'autorimessa presso cui i veicoli potranno sostare ed essere a disposizione dell'utenza ai sensi dell'art. 8 punto 3 L. 21/92;
- f- nell'eventualita' di non avere la disponibilita' ne' del veicolo ne' dell'autorimessa, di impegnarsi pertanto a presentare la relativa documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione.

Alla domanda nel caso che la sottoscrizione non sia stata fatta davanti ad un pubblico ufficiale, dovra' essere allegata copia fotostatica del documento di identita' in corso di validita'.

Il Responsabile del S.U.A.P. provvede a verificare l'ammissibilita' delle domande dopo aver dato un termine, non superiore a 10 giorni, per l'eventuale integrazione delle stesse. Successivamente, l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi viene pubblicato all'albo pretorio comunale e ne viene data comunicazione agli esclusi.

La validita' dei requisiti e dei titoli di preferenze in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

#### **Art. 11**

#### **TITOLI VALUTABILI**

Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- i titoli di studio;
- le idoneita' all'esercizio di N.C.C. con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi per i rispettivi bandi.

#### **Art. 12**

#### **TITOLI PREFERENZIALI**

A partita' di merito costituiscono, nell'ordine, titolo preferenziale:

- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi;
- essere in possesso di un'altra autorizzazione di noleggio con conducente da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuita', regolarita' ed efficienza;
- aver svolto l'attivita' in qualita' di collaboratore familiare per almeno un anno;
- avere gia' la disponibilita' di un'autorimessa nel comune;
- avere gia' il possesso dell'automezzo da adibire a noleggio;
- avere la residenza nel comune di assegnazione dell'autorizzazione.

I titoli sopraelencati vengono valutati in rapporto alla maggiore durata delle rispettive attivita' e qualifiche.

In assenza delle condizioni di cui al comma precedente costituiscono titolo preferenziale nel seguente ordine:

- 1) cooperative o consorzi di imprese del settore del trasporto di persone;
- 2) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone (servizio pubblico di linea);
- 3) titolari di licenza di taxi;
- 4) autisti di autobus in servizio di linea;
- 5) autisti in nome e per conto di titolari di licenza di autonoleggio.

Qualora la preferenza non puo' essere stabilita in base ai criteri suindicati per parita' di requisiti, avra' la precedenza l'aspirante avente la residenza o la sede legale nel comune di Grumello del Monte; a parita' anche di questo titolo si procedera' al sorteggio.

#### **Art. 13**

#### **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Il responsabile del S.U.A.P., ricevuto l'elenco dei candidati ammessi, provvede entro 30 giorni all'esame delle domande e alla valutazione dei titoli preferenziali secondo i punteggi stabiliti preventivamente nel rispetto dell'ordine previsto dall'articolo precedente. Una volta valutati i titoli, il responsabile del S.U.A.P. redige la graduatoria definitiva da pubblicarsi all'Albo Comunale, in conformita' alla quale rilascia le autorizzazioni disponibili in ragione di una per ciascun concorrente.

Il Responsabile del S.U.A.P., sulla base della graduatoria, entro 20 giorni notifica il provvedimento di assegnazione ai richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazioni invitandoli, qualora non siano stati gia' allegati alla domanda, a produrre entro 60 giorni i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art. 9 della legge Regionale 20/95 (per autovettura);

- documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili di cui all'art. 11 del presente regolamento.
- Certificato di sana e robusta costituzione;
- carta di circolazione dell'autoveicolo intestata al richiedente, da ottenersi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile previo rilascio di apposito nulla/osta da parte del competente Ufficio Comunale;
- contratto di assicurazione per la responsabilit  civile, derivante dalla circolazione dell'autoveicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia.

Acquisita la documentazione elencata il Responsabile del S.U.A.P. rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivit  di noleggio con conducente con autovettura.

Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazione deve esserne informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

La graduatoria ha validit  di un anno dalla data di approvazione da parte dell'organo competente. I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria salvo esaurimento della stessa.

#### **Art. 14**

#### **INIZIO DEL SERVIZIO**

A seguito di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente produrre tutta la documentazione di cui al precedente articolo 13 e iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dell'autorizzazione, pena la decadenza. Il Responsabile del S.U.A.P., in caso di comprovata necessit  e dietro istanza motivata, puo' concedere una proroga di 30 giorni.

#### **Art. 15**

#### **VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attivit  di noleggio con conducente e' rilasciata senza limitazioni di tempo a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente IL S.U.A.P.. Ai fini della vidimazione l'interessato dovra' presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione di prosecuzione dell'attivit  contenente l'autocertificazione della permanenze in capo al titolare dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore. Rimane ferma la facolta' del responsabile del procedimento di chiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

Nel caso venga accertato il venir meno dei requisiti di idoneit  morale, deve esserne data notizia al ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A. di Bergamo.

### **TITOLO V – MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 16**

#### **TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI**

L'autorizzazione e' trasferibile qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

*qualora il cedente sia una persona fisica*

essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

avere raggiunto il sessantesimo anno di et ;

essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definito della patente di guida

*qualora il cedente sia una societ  o un ente munito di personalit  giuridica*

in caso di scioglimento e conseguente liquidazione

in caso di fusione o incorporazione ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile

Nella richiesta il subentrante dovra' dichiarare il possesso dei requisiti indicati all'art. 7 del presente Regolamento.

L'inabilit  o l'inidoneit  al servizio deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato restando dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato dovra' essere consegnato entro dieci giorni all'ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarit 

dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro 60 (sessanta) giorni dalla data della certificazione, pena decadenza.

Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

In tutti i casi di trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il comune rilascia il titolo al subentrante designato.

Ai sensi dell'art. 9, punto 3 della Legge 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione.

#### **Art. 17**

#### **TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE**

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può:

- essere trasferita ad uno degli eredi legittimi o testamentari del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti;
- essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.

Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì indicare, in alternativa:

- la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutti gli aventi diritto alla produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata ed è valida ai soli fini amministrativi;
- la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione;
- in presenza di eredi minori si dovrà allegare anche apposita autorizzazione del Giudice tutelare e il tutore subentrerà nella titolarità dell'autorizzazione sino al compimento del 18° anno di età da parte del minore; dopo di che si procederà alla volturazione a favore di quest'ultimo, fermo restando che fino al compimento del 21° anno di età dovrà avvalersi del personale dipendente, in possesso della prescritta patente di guida e del certificato di abilitazione professionale.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

### **TITOLO VI – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI**

#### **Art. 18**

#### **SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**

I titolari di autorizzazione N.C.C. con autoveicolo possono essere sostituiti temporaneamente alla guida dell'autoveicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad anni quattro in un quinquennio, da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, per:

- motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
- per chiamata alle armi;
- per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 21/92, con un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare per iscritto all'Ufficio competente la sostituzione della guida.

La sostituzione e' efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella dell'Ufficio protocollo del comune di Grumello del Monte, se presentata direttamente).

La comunicazione riguardante la sostituzione deve contenere una dichiarazione, chiara ed esauriente da parte del titolare dell'autorizzazione, relativa al tipo di contratto intervenuto con tutti gli elementi costitutivi dell'atto. La dichiarazione deve essere resa ai sensi del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e deve indicare altresì i motivi della sostituzione, la durata ed il nominativo del sostituto. Alla stessa deve essere allegata la dichiarazione del sostituto, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 403/98 concernente l'iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti nonche' la posizione INAIL e INPS e l'iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di contratto di gestione.

Il settore competente, effettuate le verifiche d'ufficio ed eventuali controlli a campione, provvedera' al rilascio di apposita presa d'atto.

Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarita' o cause ostative alla sostituzione, verra' disposta la cessazione dell'attivita' da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni amministrative.

#### **Art. 19**

#### **COLLABORAZIONE FAMILIARE**

I titolari di autorizzazione al servizio di N.C.C. con autovettura possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice civile.

L'esercizio del servizio in collaborazione familiare e' subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte del comune, cui va presentata la seguente documentazione:

a- dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, legge 15 gennaio 1992 n. 21;

b- dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;

c- copia dell'atto notarile di costituzione dell'impresa familiare;

d- certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la CCIAA.

Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attivita' di impresa.

Il titolare e' tenuto a comunicare entro trenta giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare.

Il collaboratore familiare fa capo al titolare al quale competono le varie responsabilita'; non acquista ne' la contitolarita' dell'azienda ne' la qualita' di coimprenditore.

#### **Art. 20**

#### **PERSONALE DIPENDENTE**

I titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. con autovettura possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/92.

### **TITOLO VII – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **Art. 21**

#### **STAZIONAMENTO**

Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. con autovettura avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

#### **Art. 22**

#### **TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21/92, i servizi di N.C.C. con autovettura sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.

**Art. 23**

**TARIFFE**

Le tariffe del servizio autonoleggio con conducente sono concordate liberamente dalle parti. I criteri per la determinazione della tariffa minima e massima sono determinati con D.M. 20 aprile 1993.

**TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO**

**Art. 24**

**CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono:

- avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali;
- avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente;
- essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
- essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti;
- ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili;
- portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del comune ed un numero progressivo;
- essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

**Art. 25**

**IMMISSIONE IN SERVIZIO E SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI**

L'immissione in servizio previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, da rilasciarsi su domanda dell'interessato, ed all'immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio provinciale di Bergamo.

I dati relativi al veicolo debbono essere comunicati entro 5 giorni dall'immatricolazione del mezzo ed annotati nell'autorizzazione ad opera del competente ufficio comunale.

**Art. 26**

**CONTROLLO DEI VEICOLI**

Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Bergamo – le autovetture da adibire al servizio N.C.C. con autovettura sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Comando Polizia Locale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento ed alla sigillatura della traga metallica posta nella parte posteriore del mezzo.

I titolari, previa comunicazione scritta diretta agli stessi effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. L'autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene sospesa dal servizio con effetto immediato.

**TITOLO IX – OBBLIGHI, DIRITTI E DOVERI DEI CONDUCENTI**

**Art. 27**

**OBBLIGHI DEL CONDUCENTE**

I conducenti delle autovetture di servizio N.C.C. con conducente hanno l'obbligo di:

- a- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b- seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato;

- c- aiutare, su richiesta, salita e discesa delle persone anziane e/o invalide;
- d- effettuare in sicurezza trasporto dei bagagli;
- e- applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento;
- f- compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g- conservare nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale all'esercizio sempre aggiornati ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale;
- h- avere durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i- depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale si possa procedere a restituzione immediate, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, all'Ufficio Polizia Locale del comune, per la procedura prevista dal C.C.;
- l- trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
- m- comunicare all'Amministrazione comunale eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensione della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
- n- tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione e gli altri utenti della strada;
- o- rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
- p- comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente, la variazione della sede della ditta e/o rimessa facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- q- riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- r- curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- s- curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

#### *Art. 28*

#### **DIRITTI DEI CONDUCENTI**

I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a- essere tempestivamente informati di tutte le variazioni della toponomastica locale da parte del competente settore;
- b- richiedere, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto pattuito;
- c- rifiutare il trasporto di animali ad eccezione dei cani a seguito dei non vedenti;
- d- applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare.

#### *Art. 29*

#### **DIVIETI PER I CONDUCENTI DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO N.C.C.**

E' fatto divieto ai conducenti di:

- a- fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b- deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- d- chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- e- togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- f- ostacolare l'opera degli addetti ai servizi di pulizia del suolo o delle aree pubbliche;
- g- esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada e dal provvedimento comunale;
- h- usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- i- stazionare su suolo pubblico o in area diversa dalla propria autorimessa, a meno che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto e non ancora concluso.

Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d'incarico, il noleggiatore ha l'onere di dimostrare tale circostanza.

**Art. 30**  
**DIVIETI AGLI UTENTI**

Agli utenti del servizio e' fatto divieto di:

- a- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b- pretendere il trasporto di animali, ad eccezione dei cani per non vedenti;
- c- pretendere il trasporto di merci o di altro materiale da collocare sui sedili dell'auto o comunque merci che possano danneggiare il veicolo;
- d- insudiciare o teriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e- aprire la porta dalla parte della corrente di traffico;
- f- compiere atti contrari alla decenza ed al buon costume;
- g- fumare in auto.

Fatta salva la responsabilita' civile ai sensi di legge ed i risarcimenti dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma dara' diritto al conducente di interrompere la corsa e ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

**TITOLO X – ILLECITI E SANZIONI**

**Art. 31**  
**VIGILANZA**

Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio comunale, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e piu' in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. con conducente compete al Comando di Polizia Locale e a tutti gli organi di Vigilanza.

**Art. 32**  
**SANZIONI**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

**Art. 33**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE**

Tutte le violazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada (D.lgs 285/1992) ove il fatto non costituisca reato, sono punite con le sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dal titolare (sostituto o collaboratore), il medesimo e' responsabile in solido della sanzione.

Il verbale di accertamento della violazione e' contestato, ove possibile, immediatamente, ovvero, qualora la presunta violazione venga portata a conoscenza degli organi di controllo su segnalazione scritta o assunta a verbale da parte di terzi, si attiva la seguente procedura:

- comunicazione all'interessato degli addebiti entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Comando Polizia Locale;
- l'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facolta' di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, e comunque quando sono compiuti tutti gli atti di accertamento, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento;
- la conclusione del procedimento e' comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e' influente sull'applicazione, ove previsto, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione per i casi indicati nel presente Regolamento.

**Art. 34**  
**SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Le seguenti violazioni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 33, comma 1, comportano la sospensione dell'autorizzazione per un periodo minimo di 7 giorni e massimo 6 mesi:

- a- utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b- non ottemperare all'obbligo di cui all'art. 26 del presente regolamento;
- c- non ottemperare all'obbligo di prestare il servizio a persone disabili e la necessaria assistenza per l'accesso delle medesime alle autovetture;
- d- aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli organi di vigilanza;
- e- aver tenuto, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto e comunque non consono al pubblico servizio espletato, qualora cio' dia luogo ad alterchi;
- f- aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di altro operatore del servizio;
- g- rifiuto di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- h- non aderire ad ogni richiesta di trasporto, salvo la possibilita' di rifiuto solo nel caso l'utente si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero sia in stato di evidente alterazione;
- i- chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- l- applicare tariffe non dovute o aver seguito un percorso ingiustificatamente piu' lungo rispetto a quello richiesto dall'utente;
- m- non applicare, togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- n- consentire la conduzione del veicolo, anche temporaneamente, a persone estranee anche se munite di patente idonea o da personale dipendente non regolarmente assunto;
- o- effettuare con l'autovettura il servizio TAXI;
- p- iniziare il servizio da sede diversa della rimessa;
- q- stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti o di alcolici;
- r- non provveda a consegnare i titoli abilitativi al Comando Polizia Locale, a seguito di un provvedimento di sospensione.

La sospensione e' comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di gestione, il periodo di sospensione non puo' eccedere la durata del contratto di sostituzione.

Nel caso in cui un sostituto incorra in un provvedimento disciplinare in cui si preveda una sospensione dal servizio eccedente la durata del contratto di sostituzione, questi non potra' effettuare sostituzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del provvedimento disciplinare.

Entro il terzo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al Comando Polizia Locale. Del provvedimento di sospensione, pronunciato dal Sindaco, viene data segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Bergamo.

#### **Art. 35**

#### **DECADENZA DEL TITOLO**

La decadenza dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:

- a- esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b- qualora vengono meno i requisiti di cui all'art. 7;
- c- il verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 3;
- d- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore;
- e- a seguito della morte del titolare, quando gli eredi a cio' legittimati, non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 17;
- f- per mancato inizio del servizio entro 90 giorni dalla data della notizia del rilascio dell'autorizzazione, salva la facolta' per il Sindaco di concedere, su motivata richiesta della parte, eventuali proroghe al termine predetto;
- g- per mancata presentazione al Comune, nonostante apposito avviso, della domanda di rinnovo dell'autorizzazione entro il termine di cui al precedente art. 15;
- h- per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a due mesi senza giustificazione;
- i- a seguito un periodo di assenza per ragioni di salute, di maternita' o per infortunio, superiore ad anni 4 in un quinquennio.

La decadenza, pronunciata con provvedimento del Sindaco e comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Bergamo e della Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ha effetto dalla data della sua notifica all'interessato.

**Art. 36**

**REVOCA DEL TITOLO**

La revoca del titolo dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:

- a- quando il titolare o sostituto non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- b- a seguito di due provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi tre anni che abbiano comportato una sospensione complessiva superiore a 30 giorni, qualora venga commessa, nel medesimo termine, una ulteriore violazione per la quale sia prevista la sospensione ai sensi dell'art. 14;
- c- per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

La revoca viene decisa, sentito l'interessato, con provvedimento del Sindaco ed ha effetto dalla data di notifica all'interessato.

Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

La revoca viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Bergamo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**Art. 37**

**CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA**

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

**TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 38**

**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/92 e della Legge Regionale n. 20 del 15 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamenti applicabili in materia.

**Art. 39**

**ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e deliberazioni che riguardano gli autoservizi pubblici N.C.C. con autovettura, nonché le disposizioni contenute in ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

**Art. 40**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.